CAMERA DEI DEPUTATI N. **2700-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

(Relatore: **TRANTINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Partecipazione finanziaria italiana al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal

Presentato il 14 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in oggetto, presentato dal Governo il 14 novembre 1996 e all'esame della Camera dei deputati per la prima lettura, riguarda la partecipazione dell'Italia al Fondo multilaterale per l'ozono, istituito a Londra nel 1990 nell'ambito del Protocollo firmato a Montreal il 16 settembre 1987.

Il Fondo, divenuto operativo nel 1991, mira a dare attuazione alle misure previste dall'indicato Protocollo in relazione alla particolare situazione in cui versano i paesi in via di sviluppo, ai quali, rispetto ai termini fissati per la riduzione dei livelli di produzione e di consumo delle sostanze ritenute lesive dello stato di ozono, è stato concesso un periodo di grazia di dieci anni. A tale proposito, i paesi industrializzati, che hanno aderito dapprima alla Convenzione di Vienna e quindi al successivo Protocollo di Montreal, si sono impegnati ad agevolare la fornitura di sussidi, aiuti e crediti a favore dei paesi in via di sviluppo, finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative e all'utilizzazione di prodotti alternativi alle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera.

Va altresì precisato che la gestione e le attività del Fondo sono affidate a quattro Agenzie internazionali: l'UNEP (il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), l'UNIDO (l'Istituto delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale), l'UNDP (il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo) e, infine, la Banca Mondiale, che ha l'incarico di amministrare e gestire il programma di finanziamento dei costi incrementali dovuti ai progetti di riconversione degli impianti di produzione.

La struttura organizzativa del Fondo prevede un Consiglio di Amministrazione *(Executive Committee)*, composto da 7 paesi industrializzati e da 7 in via di sviluppo, che si riunisce due volte all'anno per esaminare i progetti e le questioni legate all'applicazione del Protocollo. L'Italia è entrata a far parte del Consiglio nel 1998 e vi è ancora attualmente rappresentata, nel gruppo dei sette paesi industrializzati, insieme a Belgio, Canada, Giappone, Slovacchia, Svezia e Stati Uniti d'America.

I contributi al Fondo sono stabiliti in base ad una scala ONU non negoziabile, che tiene conto di diversi indicatori economici, escludendo ovviamente dal calcolo delle quote i paesi beneficiari. È stato comunque fissato un tetto massimo del 25 per cento per singolo paese donatore.

Rispetto alla dotazione finanziaria del Fondo, stabilita in 510 milioni di dollari per il triennio 1994-1996, l'Italia si è impegnata a partecipare con una quota del 4,93 per cento, equivalente, per l'indicato triennio a 22.500 milioni di dollari. Si ricorda peraltro che con il decreto legge 17 maggio 1996, n. 278, convertito dalla legge 16 luglio 1996, n. 281, è stato autorizzato il versamento della prima *tranche*. Il disegno di legge in esame, di cui si raccomanda la sollecita approvazione, provvede quindi ad erogare la somma restante di 6.967.133 dollari, a saldo del contributo dovuto per l'intero triennio 1994-1996.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

1.1. *Necessità dell'intervento con legge.*

La necessità di intervenire con legge deriva dal fatto che il provvedimento in esame autorizza nuove spese a carico del bilancio dello Stato, finalizzate a consentire la partecipazione dell'Italia al Fondo multilaterale sulle sostanze che danneggiano l'ozono, istituito nell'ambito del Protocollo di Montreal.

1.2. *Coordinamento con la normativa vigente.*

L'Italia ha ratificato il Protocollo alla Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16

settembre 1987, con la legge 23 agosto 1988, n. 393.

Successivamente, con legge 31 gennaio 1992, n. 114, è stata autorizzata la partecipazione finanziaria dell'Italia all'*Ozon Trust Fund* (OTF) e al *Global Environment Trust Fund* (GET).

L'Italia ha quindi ratificato, con legge 4 ottobre 1994, n. 581, l'emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella riunione di Copenaghen il 23-25 novembre 1992.

Infine, con decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, convertito con legge 16 luglio 1996, n. 381, concernente contributi dell'Italia a banche, fondi e organismi internazionali, è stato autorizzato il versamento del contributo per gli anni 1993, 1994 e 1995 in favore del Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal.

2. *Istruttoria legislativa svolta.*

2.1 *Pareri espressi.*

Il testo del disegno di legge è stato trasmesso alle Commissioni I e V che hanno espresso i pareri di competenza. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e con un osservazione.

La condizione apposta dalla Commissione bilancio, che è stata accolta con apposito emendamento nel corso dell'esame in sede referente, era finalizzata a modificare, all'articolo 2, l'ammontare degli oneri recati dal provvedimento, alla luce della rivalutazione compiuta – per il 1999 – dell'importo espresso in dollari USA di cui all'articolo 1, che era stato calcolato con riferimento all'anno 1997. Con la medesima condizione si è altresì indicata una modifica della norma di copertura, resasi necessaria alla luce della nuova struttura del bilancio dello Stato, ora articolato in unità previsionali di base.

La Commissione non ha invece ritenuto di dover recepire l'osservazione apposta nel medesimo parere, circa l'opportunità di includere all'interno del provvedimento anche gli eventuali contributi che l'Italia avesse dovuto versare al Fondo per il periodo successivo al 1996.

3. *Contenuto dell'articolato.*

Il testo del disegno di legge è stato approvato dalla Commissione in sede referente con modifiche rispetto al testo presentato dal Governo.

Esso si compone di due articoli.

L'articolo 1 autorizza il versamento di un contributo di 6.967.133 dollari statunitensi da erogare in un'unica soluzione. Tale somma è destinata al saldo degli impegni finanziari assunti dall'Italia nell'ambito del Fondo multilaterale per l'ozono, relativamente al triennio 1994-1996.

L'articolo 2, come modificato dalla Commissione, individua la copertura finanziaria del provvedimento nella riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999.

TRANTINO, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 12.500.000.000 per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere all'interno del provvedimento, previo loro accertamento, anche gli eventuali contributi che l'Italia dovesse versare al Fondo relativamente al periodo successivo al 1996, adeguando conseguentemente l'autorizzazione di spesa e la copertura finanziaria.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È autorizzata, a favore del Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal, la corresponsione di dollari USA 6.967.133, a saldo dei contributi dovuti dall'Italia per il triennio 1994-1996.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 11.150.000.000 per l'anno 1997, si provvede mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1997 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996.	**1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 12.500.000.000 per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.**
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	2. Il Ministro del tesoro**, del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2700A
Lire 500